

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 045 del 31.03.2015

**Oggetto: Fondo destinato agli inquilini morosi non colpevoli – direttive.**

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale  
f.to ass. soc. Mura Sabina

---

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Broccia Sandro

Il Segretario  
dott. Demartis Claudio

---

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 442, con decorrenza dal 02.04.2015.

L'impiegato/a incaricato/a

---

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU**  
**Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>N. 045</b>	<b>Fondo destinato agli inquilini morosi non colpevoli – direttive.</b>
<b>Del 31.03.2015</b>	

**Il trentuno marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 14.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:**

<b>Broccia Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Orrù Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Ariu Federico</b>	<b>Presente</b>
<b>Cau Donato</b>	<b>Presente</b>
<b>Scanu Maria Cristiana</b>	<b>Presente</b>

**Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.**

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

**LA GIUNTA**

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Visto l'art. 6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013 n 124, con il quale è stato istituito il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, finalizzato alla concessione di contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione, destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Vista la nota della RAS prot. n. 10395 del 17.03.2015, Ns. prot. n. 2884 del 18.03.2015, con la quale si invitano i Comuni ad avviare le procedure concorsuali dirette ad individuare i soggetti aventi titolo ai benefici in questione per l'anno 2014 e a comunicare i relativi esiti entro il 15 maggio 2015.

Richiamata la deliberazione della G.R. n 9/39 del 10.03.2015, che definisce i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi ai Comuni ed estende le possibilità di accesso al fondo mediante stanziamento di risorse regionali, una volta soddisfatte le richieste dei Comuni capoluogo di Provincia e quelli compresi nella Delibera CIPE, anche ad altri Comuni che presentino gravi situazioni di disagio abitativo ricadenti nella fattispecie degli sfratti per morosità incolpevole.

Dato atto che l'Amministrazione Comunale non dispone di risorse per incrementare il finanziamento regionale e che non ritiene opportuno stabilire ulteriori criteri rispetto a quelli stabiliti dalla Regione.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Unanime

### **DELIBERA**

Di non stabilire ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi per il fondo destinato agli inquilini morosi non colpevoli, rispetto ai seguenti indicati nella deliberazione della G.R. n. 9/39 del 10.03.2015:

- per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, dovuta ad una delle seguenti cause:
  - perdita del lavoro per licenziamento;
  - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
  - cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- in linea generale, per le situazioni di morosità incolpevole accertate al 31 dicembre 2014, la perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo si valuta raffrontando il reddito riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con il reddito percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa;
- nei casi di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le stesse, anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito I.S.E. o sul valore I.S.E.E. dichiarato nel 2015 (relativo al 2014).

Di prendere atto che la concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune:

- a) reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Di prendere atto che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Di prendere atto che costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Di prendere atto che il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Di stabilire di non incrementare il finanziamento regionale per il fondo destinato agli inquilini morosi non colpevoli per l'anno 2014.

Di prendere atto che la graduatoria dei beneficiari verrà stilata dall'Ufficio Servizi Sociali in base alle richieste pervenute, sarà approvata dal Responsabile del Servizio Sociale e Culturale con la quantificazione del fabbisogno e trasmessa alla Regione entro il 15.05.2015, affinché provveda ad accreditare i fondi da ripartire ai beneficiari a titolo contributivo economico.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.